



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI

FNOmCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Alto degli Odontoiatri*

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

**GENT.MA ON.
BEATRICE LORENZIN
MINISTRO DELLA SALUTE NEL GOVERNO**

E-MAIL: segreteriaministro@sanita.it

**E P.C.
PREG.MO DOTT.
RENATO ALBERTO MARIO BOTTI
DIRETTORE GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- MINISTERO DELLA SALUTE -**

E-MAIL: DP.SEGRETERIA@SANITA.IT

OGGETTO: "REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ E SICUREZZA RICHIESTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOSTOMATOLOGICHE"

Gent.ma Sig.ra Ministro,

in attesa di poterLa incontrare in occasione della riunione degli Stati Generali dell'Odontoiatria che si terrà a Roma presso la nuova sede della FNOmCeO Via Ferdinando di Savoia n° 1 il giorno **23 giugno 2016 alle ore 14.30** intendo informarla che sarà oggetto di approfondimento il documento relativo allo schema di intesa in materia tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche.

Sulla questione la professione odontoiatrica si sta interrogando e le allego un documento che fornisce i primi elementi di criticità evidenziati.

In attesa di incontrarLa nella giornata del 23 giugno colgo l'occasione per salutarLa molto cordialmente.

All. n. 1

Giuseppe Renzo

ALLEGATO LETTERA AL MINISTRO DELLA SALUTE

ON. BEATRICE LORENZIN

La professione odontoiatrica ritiene necessario evidenziare che nonostante fosse stato costituito con apposito decreto ministeriale (decreto dirigenziale 26 febbraio 2013) un Tavolo Tecnico che vedeva presenti i rappresentanti ordinistici della professione odontoiatrica, il testo definitivo sui "Requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche" presentato alla Conferenza Stato Regioni non è stato portato a conoscenza nella sua ultima stesura ai rappresentanti ordinistici stessi.

Tutto ciò premesso l'esame il testo licenziato dalla Conferenza Stato Regioni ad avviso dei rappresentanti della professione tradisce in buona parte le aspettative e le risultanze derivanti dal lavoro svolto per quasi un biennio del Tavolo Tecnico Ministeriale.

Nel confermare l'importanza di definire regole certe per tutti gli iscritti agli albi, le norme che facciano richiamo al rispetto e tutela del diritto alla salute della persona, presupposti imprescindibile che hanno indotto l'istituzione CAO – Organo ausiliario - chiamato a fornire il proprio contributo al tavolo, si conferma quanto più volte puntualizzato nel lungo iter.

In primis va sottolineato che lo stesso titolo dello schema del documento che fa riferimento ai "requisiti minimi di qualità e sicurezza" anziché ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi" fa comprendere che si intende ancora una volta prevedere una autorizzazione all'esercizio professionale laddove il possesso della laurea, della abilitazione e dell'iscrizione all'Ordine professionale garantisce in pieno, ai sensi di legge, la qualità del professionista e la sua legittimazione all'esercizio professionale.

Nel testo della Conferenza si fa riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche senza comprendere che una immediata e retroattiva applicazione di questo requisito comporterebbe la immediata chiusura di moltissimi studi odontoiatrici con particolare riferimento a quelli ubicati nei centri storici delle città metropolitane e a molte strutture che per motivi burocratici avrebbero immensa difficoltà a rispondere a questo requisito. Inoltre nel ribadire quanto sopra (che nulla ha a che vedere con la sicurezza delle cure) è necessario chiarire che lo studio medico odontoiatrico non è un luogo aperto al pubblico.

Andrebbe sancito, così come emerso durante le faticose riunioni intervallate da incomprensibili periodi di assoluta assenza, che i requisiti (lo ribadiamo ancora e con più forza), specialmente quelli strutturali, devono valere soltanto per le nuove strutture e non essere applicati retroattivamente con il rischio di paralizzare l'assistenza odontoiatrica nel nostro Paese.

È ancora da sottolineare che seppure prevista la distinzione fra strutture sanitarie complesse facendo riferimento al numero di riuniti odontoiatrici presenti (superiori a cinque) e al numero dei professionisti odontoiatri operanti (superiori a tre unità) dall'altro questa distinzione non comporta sostanziali differenze in relazione ai requisiti necessari per l'apertura rispetto a quelli previsti per gli

studi monoprofessionali a tutto svantaggio dell'esercizio libero professionale e sistematicamente favorevole all'ingresso dei capitali .

Si rileva ancora che nel testo proposto dalla Commissione ministeriale veniva chiaramente stabilito che la presentazione della documentazione, ove rispettati i requisiti richiesti, era già di per sé idonea all'apertura ed esercizio della struttura salvo difforme provvedimento regionale.

Nel nuovo testo si fa invece riferimento al rilascio del titolo autorizzativo che dovrebbe poi essere notificato all'interessato ai competenti uffici regionali ecc...

Si ritorna quindi al concetto amministrativo di autorizzazione peraltro ormai ampiamente superato dalla normativa di cui alla legge 241/90, nonché da costante giurisprudenza sia amministrativa che civile.

Il Presidente
della CAO Nazionale
Giuseppe Renzo

